



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 167 del 2012, proposto da:
Coop.Sociale Ambra S.C.P.A., rappresentata e difesa dagli avv. Ermes Coffrini,
Giuseppe Sbisa' e Marcello Coffrini, con domicilio eletto presso il secondo, in
Trieste, via Donata 3;

contro

Comune di Gradisca D'Isonzo;

nei confronti di

Universiis Soc. Coop. Sociale, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Fedozzi,
Francesco Borsetta, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in
Trieste, p.zza Unità D'Italia 7; L'Onda Nuova Coop. Sociale Onlus;

per l'annullamento

della determinazione n. 150 del 26 aprile 2012 del 2 Responsabile del Servizio,
avente ad oggetto:

“sospensione in autotutela della procedura aperta, l'affidamento dell'appalto dei servizi di assistenza, coordinamento, pulizia ed animazione della Casa di Riposo “San Salvatore ” e revoca della precedente determinazione n. 111 dd. 27/03/2012"

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universiis Soc. Coop. Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La Cooperativa ricorrente impugna il provvedimento n. 150 del 26.4.12, con cui il Comune di Gradisca d'Isonzo ha sospeso in autotutela la procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi di assistenza, coordinamento, pulizia ed animazione della Casa di Riposo “San Salvatore” e ha revocato la precedente determinazione n. 111 del 27.3.12, di aggiudicazione definitiva dell'appalto de quo alla ricorrente.

1.1. - In fatto, espone di aver partecipato alla gara di cui si controverte, insieme ad altri sette concorrenti, essendone risultata aggiudicataria, dapprima provvisoria, con atto n. 40 dell'1.2.12, e successivamente definitiva, con il provvedimento n. 111 del 27.3.12.

Quest'ultimo atto, con la deliberazione qui opposta, è stato “revocato” dall'Amministrazione, che ha altresì ritenuto di poter “sospendere momentaneamente, in via di autotutela, l'aggiudicazione”, già definitivamente disposta, “considerato che la complessità della lettura dei singoli progetti e la

conseguente attribuzione dei punteggi invita a dover meglio approfondire e comparare tra di loro le singole proposte”.

1.2. - In diritto lamenta:

1) violazione dell'art. 7 e seguenti della L. 241/90. Illogicità, travisamento, violazione dei principi di trasparenza e di contraddittorio.

2) Violazione dei principi in tema di aggiudicazione delle pubbliche gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in specie del principio di non commistione della fase di valutazione qualitativa delle offerte con quella dell'attribuzione del punteggio economico. Illogicità e travisamento.

3) Violazione dei principi in tema di autotutela. Difetto di presupposti e di idonea motivazione, sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito. Contraddittorietà.

2. - Il Comune, ancorché ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio, così come la controinteressata intimata “L'Onda Nova” Cooperativa Sociale Onlus.

3. - E' invece presente in giudizio, una delle partecipanti alla gara, la Universiis Società Cooperativa Sociale, che chiede la reiezione del ricorso e, ancorché senza alcuna motivazione, la dichiarazione di inammissibilità dello stesso per carenza di interesse.

4. - Dapprima va delibata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Cooperativa Sociale Universiis, che appare destituita di ogni fondamento: infatti la ricorrente - aggiudicataria definitiva della gara di cui si controverte - ha tutto l'interesse a veder annullato l'atto che “revoca” l'aggiudicazione stessa e riapre la valutazione delle offerte.

4.1. - Nel merito, il ricorso è fondato in tutti i suoi aspetti.

Infatti, per pacifica giurisprudenza (si veda, da ultimo e per tutti: TAR Sardegna n. 1252/11), la “revoca” e/o l'annullamento d'ufficio di un provvedimento di aggiudicazione definitiva, costituendo procedimento di secondo grado, con cui la P.A. modifica una propria precedente determinazione che ha già prodotto effetti

nella sfera giuridica soggettiva del destinatario, deve essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, con fissazione del termine per le controdeduzioni.

4.2. - Né, come correttamente argomenta la ricorrente, può ritenersi conferente la motivazione addotta (anche a prescindere dalla palese irragionevolezza della determinazione di “sospendere momentaneamente” l’aggiudicazione definitiva della gara che, immediatamente dopo, viene annullata). E invero la valutazione e comparazione delle offerte sotto il profilo tecnico ed economico deve essere effettuata all’interno del procedimento di gara, e non successivamente alla sua conclusione. Conclusione che non ammette ripensamenti *ex post* (in particolare, dopo che le offerte economiche sono note), a meno che non siano ravvisabili errori materiali o di procedura. Nella specie, non solo non viene dedotto alcun “errore”, ma, al contrario, si pretenderebbe di riaprire i termini a causa della “complessità nella lettura dei singoli progetti” per “approfondire e comparare tra di loro le singole offerte”, che è attività propria della fase valutativa della gara, già conclusasi con l’aggiudicazione definitiva.

In definitiva il ricorso va accolto, e l’atto opposto annullato.

5. - Le spese seguono la soccombenza; pertanto il Comune di Gradisca d’Isonzo viene condannato alla rifusione, in favore della ricorrente, della spese e competenze di causa, che pare equo quantificare in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), al netto di IVA e c.p.a.. Va altresì rifuso (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato pari ad € 4.000,00.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese e competenze di causa che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre ad iva e c.p.a..

Contributo unificato rifiuto

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)